



## Tribunale di Agrigento

### Ufficio Fallimenti

Il Giudice delegato alla procedura iscritta al **5 / 2019 reg. fall.. a carico di** [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto **ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
– PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI OCC avv. Luca Vetro;

\*\*\*

Sciogliendo la riserva assunta;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata il 17.5.2019 da [REDACTED]  
[REDACTED], meglio generalizzati in atti, corredata attestazione redatta dal  
professionista a suo tempo nominato con funzioni di O.C.C. avv. Luca Vetro;

considerato che i debitori non risultano soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle  
regolate dal capo II della L. 3/2012 e verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di  
cui all'art 7 comma 2 della citata legge;

constatato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore; in  
particolare, va dato atto che gli stessi ricorrenti hanno menzionato in ricorso una recente  
cessione immobiliare di un cespite pervenuto per successione; detto ricavato, in ogni caso,  
costituisce in sostanza la provvista per far fronte agli impegni della proposta di accordo;

rilevato che la proposta di accordo prevede – a fronte di un'esposizione debitoria  
complessiva in linea capitale di € 75.026,00 circa – l'integrale pagamento del creditore  
ipotecario Monte Paschi di Siena e il pagamento nella misura del 45% dei creditori chirografari  
(con il versamento di un acconto nella misura del 78% del predetto 45% entro 60 giorni  
dall'omologa dell'accorso e la somma restante in 8 rate trimestrali costanti), per un totale di €  
49.195,14;

considerato che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv.. Luca Vetro, ha  
attestato l'attendibilità e sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei dati in esso  
contenuti evidenziando anche che il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è costituito  
esclusivamente dalla casa di civile abitazione, già gravata dal mutuo ipotecario, escludendo  
che da un'eventuale escussione coatta del cespite i creditori chirografari possano attendersi  
prospettive di recupero apprezzabili sia da un punto di vista temporale (tenuto conto dei tempi  
di realizzo della proposta in esame) sia da un punto di vista economico (atteso che la  
consistenza del cespite è tale da assicurare la capienza – peraltro nemmeno integrale – al solo



creditore ipotecario); senza contare gli eventuali oneri e le spese di procedura da affrontare per la liquidazione del cespite;

osservato poi che si prescinde, nel caso in esame, dalla c.d. meritevolezza che, come noto, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.3/2012, è riferito dal legislatore al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio;

visto il decreto di fissazione udienza del 5.9.2019;

visto l'esito dell'udienza ove si è preso atto dell'avvenuta comunicazione del ricorso e del decreto ai creditori invitandoli a far pervenire le dichiarazioni di voto;

rilevato che sono pervenute osservazioni dal solo creditore Compass Banca spa che oltre a rivelarsi tardive ( già nel decreto di fissazione udienza si chiariva che alla procedura di cui alla L 3/2012 si applica l'istituto della sospensione feriale prevista dall'art. 1 legge 742/1969 non essendo prevista alcuna deroga specifica), non risultano determinanti anche a voler considerare la precisazione di credito effettuata in quanto – escluso il creditore ipotecario che non è computato ai fini del raggiungimento della maggioranza in quanto soddisfatto integralmente –, l'accordo risulta raggiunto con i creditori chirografari rappresentanti almeno il 60% dei crediti ai sensi del comma 2 dell'art. 11 L. 3/2012;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista con funzioni di O.C.C. ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;

visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale *"il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo"*;

verificata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ritenuto che nulla osta all'omologa dell'accordo proposto;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi presentato da [REDACTED] e [REDACTED] già generalizzati in atti;

DISPONE che parte debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso, autorizzando il richiesto pagamento con cadenza semestrale per le rate di importo mensile inferiore ad € 50,00 e con cadenza trimestrale per le rate di importo mensile superiore ad € 50,00 e inferiore a € 100,00, fermo comunque l'obbligo di versamento mensile da parte del debitore nel conto corrente della procedura;

ATTRIBUISCE al professionista nominato, avv. Luca Vetro, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;



DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Agrigento, 18 settembre 2019

Il Giudice  
Silvia Capitano

